



TESTI APPROVATI

P8_TA(2015)0193

Richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 29 dicembre 2014 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale avviato dall'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia (n. registro V Ds 223/14), e comunicata in Aula il 28 gennaio 2015,
- avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013¹,
- visti l'articolo 105, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0150/2015),
- A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta dell'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 222, paragrafo 1, del Codice penale polacco; che il procedimento riguarda, in particolare, la presunta violazione dell'integrità fisica di un pubblico ufficiale;
 - B. considerando che, ai sensi dell' articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
 - C. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
 - D. considerando che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;
 - E. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità¹;
 - F. considerando che, come altresì confermato nel corso della sua audizione, il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio dei doveri di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.

¹ Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.